



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0217/2012

21.6.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
(COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Struan Stevenson

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	63
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	65
PROCEDURA.....	86

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0217/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La pesca ha un'importanza particolare nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche (RUP); tale attività è la fonte del reddito dei pescatori in queste regioni, per cui occorre favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. ***È tuttavia opportuno sottolineare che pesci e molluschi costituiscono un bene comune e che pertanto la pesca non è un'attività come le altre. Essa deve, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Dal momento che le disposizioni commerciali dell'OMC attualmente in vigore funzionano in modo soddisfacente, ogni nuova proposta dovrebbe, per quanto possibile, cercare di mantenere lo status quo. La Commissione dovrebbe tuttavia assicurare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi rispettino appieno le pratiche di pesca sostenibili e le disposizioni del diritto europeo, al fine di garantire che i prodotti dell'Unione e i prodotti importati competano in condizioni di parità.

Motivazione

Riferimento alla parte "mancante" sul commercio internazionale, per il quale la Commissione intende introdurre una proposta legislativa a parte.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Considerando i cospicui volumi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dall'Unione e la notevole quota di consumo complessivo dell'Unione rappresentata dai prodotti importati, è indispensabile che l'organizzazione comune dei mercati si iscriva nel quadro di una politica commerciale e doganale volta a regolare le importazioni e a controllarne gli effetti sui prezzi che i produttori dell'Unione ottengono alla prima vendita e sulla redditività delle loro attività.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Occorre assicurare la massima coerenza possibile fra la politica comune della pesca e la politica commerciale comune, mettendo sistematicamente quest'ultima al servizio degli obiettivi della prima, sia nel quadro dei negoziati multilaterali dell'OMC che in quello degli accordi commerciali bilaterali o regionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) È importante garantire che tutte le amministrazioni nazionali incaricate del controllo doganale e sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione siano dotate degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie di cui necessitano per adempiere efficacemente i loro compiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Affinché l'organizzazione comune dei mercati abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie

disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare **le** caratteristiche specifiche della pesca artigianale.

Emendamento

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi **e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più adeguato nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre** garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti, **vedano migliorare il proprio reddito** e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, **soprattutto per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche**, in particolare **delle** caratteristiche specifiche della pesca artigianale **e dell'acquacoltura estensiva. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali dovrebbero poter essere incaricate dell'applicazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, in particolare, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare criteri adeguati per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo degli aderenti e il loro riconoscimento ufficiale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e l'eliminazione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca attualmente in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) In considerazione della

lontananza e dell'isolamento geografico delle RUP, può essere previsto un programma d'azione specifico che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) La Commissione dovrebbe stabilire misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) *Le* organizzazioni di produttori *possono creare un* fondo *collettivo destinato a* finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

(12) *Alle* organizzazioni di produttori è *opportuno accordare un'assistenza finanziaria dell'Unione, a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di* finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più

sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto **prevedere** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.

sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri **e da diverse regioni**. Occorre pertanto **incoraggiare** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, **a livello transregionale basate, ove opportuno, sulle regioni biogeografiche, e a livello transnazionale**. **Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati che mirano a elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) **La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile** fornire ai consumatori **un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche** dei prodotti. **Per promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria.**

Emendamento

(16) **È necessario** fornire ai consumatori **informazioni chiare e complete, in particolare sull'origine, il metodo e la data di produzione** dei prodotti, **al fine di permettere loro di compiere scelte informate.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione europea che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione.

Motivazione

La verifica di un'attività di pesca ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica potrebbe essere subappaltata dalla Commissione all'MSC (Comitato per la sicurezza marittima) e all'ASC (Aquaculture Stewardship Council) o ad organizzazioni analoghe che applicherebbero le stesse norme, stabilite dall'UE, alla pesca all'interno e all'esterno dell'UE, assicurando in tal modo le condizioni di parità a cui aspira il settore.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Data l'importanza che i consumatori attribuiscono ai criteri di origine e di provenienza, nel senso ampio dei termini, nella scelta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disponibili sul mercato, occorre adoperarsi particolarmente affinché dispongano di informazioni al riguardo che siano il più possibile affidabili, chiare e complete.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quinquies) Per assicurare la coerenza fra la politica comune della pesca, in particolare negli aspetti concernenti l'organizzazione dei mercati e l'informazione dei consumatori, e la politica commerciale comune, occorre evitare ogni definizione eccessivamente ampia dell'origine doganale preferenziale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché ogni deroga alle definizioni comunemente applicabili, che nuoce alla tracciabilità dei prodotti e determina confusione riguardo al luogo e alle condizioni reali del loro approvvigionamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) È necessario garantire che i prodotti importati che vengono immessi nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni, ***alle quali devono applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.*** A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Affinché la Commissione sia in grado di **integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento** delle organizzazioni di produttori, **integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori**, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo **agli articoli 24, 33, 41 e 46**.

Emendamento

(20) Affinché la Commissione sia in grado di **stabilire norme concernenti il funzionamento interno** delle organizzazioni di produttori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo **all'articolo 24**.

Motivazione

Si ritiene che, salvo per quanto riguarda le norme relative al funzionamento interno delle organizzazioni di produttori, le altre decisioni debbano rientrare nella procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) dimensione esterna.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del

presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

presente regolamento *che sono prodotti o* commercializzati nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma unico

Testo della Commissione

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti *agli articoli 2 e 3 del* regolamento sulla politica comune della pesca.

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti *dal* regolamento sulla politica comune della pesca, *in particolare fornisce incentivi di mercato a sostegno di pratiche di produzione più sostenibili, migliora la posizione di mercato dei prodotti dell'Unione, elabora strategie di produzione che consentono di adeguarla ai cambiamenti strutturali e alle fluttuazioni a breve termine dei mercati e rafforza il potenziale di mercato dei prodotti dell'Unione.*

Motivazione

La formulazione degli articoli 2 e 3 della proposta di nuovo regolamento quadro della PCP è confusa e, data l'importanza dell'UE come produttore e come importatore, è opportuno un riferimento più ampio alla necessità che l'OCM sia in linea con tutta la PCP, grazie ad una nuova formulazione basata sugli obiettivi dell'OCM indicati dalla stessa Commissione nella relazione che accompagna la proposta.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma unico

Testo della Commissione

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance *stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.*

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance, *che dovrà conseguire mediante una chiara definizione delle responsabilità a livello di Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, una prospettiva a lungo termine, un ampio*

coinvolgimento degli operatori, la responsabilità dello Stato di bandiera e la coerenza con la politica marittima integrata, la politica commerciale e le altre politiche dell'Unione.

Motivazione

L'articolo 4 della proposta di regolamento quadro contiene riferimenti che non sono pertinenti per l'OCM, mentre non vi sono riferimenti, ad esempio, alla politica commerciale, che qui invece è un aspetto essenziale. Non vi è ragione per cui i principi di buona governance non debbano essere adeguatamente enunciati nel testo del regolamento sull'OCM.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea**

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca ***e quelle di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.*** Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "catture accidentali": le catture così definite nel regolamento relativo alla politica comune della pesca;

Motivazione

Si propone di aggiungere questa definizione, essendovi riferimenti alle catture accidentali negli articoli 7 e 8. D'altro canto è importante che il concetto di "catture accidentali"

coincida esattamente con quanto sarà previsto al riguardo nel futuro regolamento quadro.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella costituzione delle organizzazioni di produttori della pesca occorre tener conto della situazione specifica dei produttori della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale; in particolare detti produttori dovrebbero beneficiare di discriminazione positiva per quanto riguarda l'accesso al sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **la** normativa ambientale;

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie **e sostenibili** da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione, **gestione e sfruttamento** prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **nella** normativa ambientale;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

.

a bis) pianificare la produzione dei loro

aderenti e assistere gli Stati membri e le autorità regionali per quanto riguarda le questioni legate alla gestione della pesca nonché condividere le migliori pratiche messe a punto dai pescherecci dell'UE.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) contribuire all'approvvigionamento alimentare nonché salvaguardare e creare occupazione nelle zone costiere e rurali, compresi i programmi di formazione professionale e di cooperazione, al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore e garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di pesca;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *gestire* le catture indesiderate di stock commerciali;

b) *evitare, ridurre al minimo e sfruttare al meglio* le catture indesiderate di stock commerciali *senza creare un mercato essenziale per tali catture;*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca INN, applicando tutti i

controlli interni sugli aderenti che si rendano necessari;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) ridurre l'impatto ambientale della pesca, comprese misure di attuazione che migliorino la selettività degli attrezzi di pesca, al fine di controllare lo sforzo ed evitare catture indesiderate e non autorizzate;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) gestire i diritti di accesso alle risorse assegnati ai loro aderenti in conformità con le disposizioni del capo IV del regolamento sulla politica comune della pesca;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) migliorare la redditività dei produttori.

e) migliorare la redditività dei produttori e incrementare il reddito degli operatori della pesca.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e migliorare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa, al fine di rafforzare la comprensione dello stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche nonché educare i consumatori in merito alla grande varietà di specie disponibili per il consumo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire una migliore commercializzazione e prezzi più elevati dei prodotti della pesca;

Motivazione

L'uso della tecnologie dell'informazione e della comunicazione è auspicabile, affinché le organizzazioni di produttori siano in grado di sfruttare un mercato a livello UE per la vendita dei loro prodotti e quindi conseguire il prezzo più elevato possibile e competere contro le grandi catene commerciali che hanno un enorme potere d'acquisto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure *applicabili dalle* organizzazioni di

Misure *che le* organizzazioni di produttori

produttori del settore della pesca

del settore della pesca ***devono applicare***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca ***possono avvalersi*** delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca ***si avvalgono, tra l'altro,*** delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) pianificare ***le*** attività di pesca dei loro aderenti;

Emendamento

a) pianificare ***la gestione delle*** attività di pesca dei loro aderenti, ***compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e assistere gli Stati membri e le autorità regionali in merito ai predetti piani di gestione in un modo che rispetti appieno tali misure, garantendo quindi, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca;***

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) fare il miglior uso possibile ***delle*** catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

Emendamento

b) fare il miglior uso possibile ***e assistere i propri aderenti al fine di evitare e ridurre al minimo le*** catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità.

– *destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;*

– *immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);*

– *provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;*

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– *provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;*

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *canalizzare* l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

d) *concentrare* l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) migliorare la qualità, la conoscenza

e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi onde migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti della pesca sostenibile;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) trasmettere su base volontaria alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni relative allo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche, con scadenze e mezzi ritenuti congrui;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) gestire le possibilità di pesca dei loro aderenti a livello collettivo;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) promuovere l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti della pesca;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) concedere compensazioni finanziarie minime che contribuiscano a sostenere i costi di sbarco delle catture indesiderate prive di uno sbocco commerciale in grado di coprire detti costi;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura *sostenibili* da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

(a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura da parte dei propri aderenti *valide ed economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili, nonché i benefici dell'acquacoltura*, offrendo loro possibilità di sviluppo, *in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e in conformità con la direttiva 2008/56/CE e la direttiva del Consiglio 92/43/CEE nel quadro giuridico stabilito all'interno di ogni Stato membro o di una sua parte;*

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca che siano gestite in modo sostenibile;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare e *all'*occupazione nelle zone costiere e rurali;

Emendamento

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare, ***nel rispetto di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo*** l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) stabilizzare i mercati;

Motivazione

Tale obiettivo è inserito all'articolo 7 per le organizzazioni di produttori della pesca e dovrebbe essere incluso per l'importante settore dell'acquacoltura.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) migliorare la redditività dei produttori.

Emendamento

e) migliorare la redditività dei produttori ***e il reddito dei lavoratori del settore, migliorando nel contempo le loro condizioni di lavoro;***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) avviare programmi volti a promuovere il miglioramento costante dei prodotti e delle attività dell'acquacoltura ecologica, formazione e perfezionamento professionali nonché azioni volte a garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di acquacoltura, riducendo al minimo l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) promuovere ogni altra attività che sia nell'interesse degli aderenti alle organizzazioni di produttori e sviluppare o migliorare il funzionamento del settore per consentire alle organizzazioni di produttori di perseguire gli obiettivi non specificati nel presente articolo;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) utilizzare, ove possibile, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per riuscire ad ottenere il miglior prezzo dei prodotti;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 11 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10:

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi, *tra l'altro*, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 10:

Motivazione

Uno degli obiettivi dell'OCM è quello di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, per cui non si dovrebbe escludere che in futuro esse possano attuare nuove misure, tenendo presente soprattutto la crescita globale della produzione acquicola.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

a) promuovere un'acquacoltura responsabile, *estensiva* e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) pianificare la gestione delle attività
acquicole dei loro aderenti;*

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti *e stabilizzare i prezzi;*

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c bis) gestire l'ammasso temporaneo dei
prodotti dell'acquacoltura conformemente
agli articoli 35 e 36.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

e) raccogliere informazioni *in materia ambientale e* sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi volti a migliorare le attività di pianificazione e gestione delle attività e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) agevolare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) promuovere i prodotti dell'acquacoltura sfruttando le possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine protetta e i benefici in termini di sostenibilità.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

Emendamento

a) realizzare in modo più **sostenibile ed** efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b**

Testo della Commissione

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

Emendamento

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti, **compreso il miglioramento della commercializzazione dei prodotti per i consumatori.**

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rispettare tutte le misure volte a garantire, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno degli stock ittici o dei tipi di pesca.

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Finanziamento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può contribuire finanziariamente all'istituzione e/o allo sviluppo di associazioni di organizzazioni di produttori.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 in merito alle modalità di applicazione del contributo finanziario in questione.

Motivazione

Il sostegno finanziario dell'Unione è una condizione necessaria per l'istituzione e/o lo sviluppo delle associazioni di organizzazioni di produttori. Senza tale sostegno finanziario, è improbabile che esse diventino realtà.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

Emendamento

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità, ***predisponendo una chiara identificazione dei prodotti dell'Unione rispetto ai prodotti importati;***

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

Emendamento

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato ***oltre a fornire programmi di formazione***

e di perfezionamento professionali per incoraggiare e promuovere la qualità dei prodotti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e le iniziative R&S;

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere presso i consumatori le specie attualmente non commerciabili, con apprezzabile valore nutritivo e provenienti da stock ittici in buone condizioni;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) osservino le norme di concorrenza di cui al *capo VI*;

d) osservino le norme di concorrenza di cui al *capo V*;

Motivazione

È il capo V, non il capo VI, che tratta delle norme di concorrenza.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato.

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) diano prova di trasparenza per quanto concerne informazioni dettagliate relative ai propri aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento;

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Si deve tener conto della situazione delle organizzazione di produttori già in essere.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre adottare misure per garantire che la partecipazione del settore della piccola pesca alle organizzazioni di produttori sia opportuna e rappresentativa.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rappresentino ***una parte significativa di almeno due delle seguenti attività*** in uno o più settori determinati: produzione, commercializzazione ***e trasformazione*** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

a) rappresentino, in uno o più settori determinati, ***una parte significativa della produzione, della trasformazione o della commercializzazione*** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***che siano pescati da pescherecci dell'Unione o allevati negli Stati membri;***

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere riconosciute altresì le organizzazioni interprofessionali esistenti che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, anche se stabilite con atto esecutivo o per effetto della legge;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Emendamento

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori, **le associazioni di organizzazioni di produttori** e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni **e associazioni**.

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma unico**

Testo della Commissione

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

Emendamento

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori, **a un'associazione di organizzazioni di produttori** o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Consiglio consultivo regionale per le

regioni ultraperiferiche

Conformemente agli orientamenti della Commissione relativi ai principi di regionalizzazione e sussidiarietà, è istituito un Consiglio consultivo regionale per le regioni ultraperiferiche, con il compito di garantire un approccio ecosistemico che tenga conto della natura sensibile delle loro caratteristiche specifiche.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo**

Testo della Commissione

Comunicazione alla Commissione

Emendamento

Comunicazione alla Commissione e
*pubblicazione dell'elenco delle
organizzazioni di produttori*

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma unico**

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

Emendamento

All'inizio di ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso anno.

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma unico**

Testo della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni

Emendamento

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni

interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione *può svolgere* controlli e *chiedere*, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione *svolge* controlli e *chiede*, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 24 – alinea

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 *al fine di*:

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 *che stabiliscono le condizioni concernenti il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;*

Motivazione

Le decisioni volte a modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione

a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di

Emendamento

soppresso

bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;

Motivazione

Conseguenza della nuova formulazione dell'alinella dell'articolo 24.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.

soppresso

Motivazione

Le decisioni in questione dovrebbero rientrare nell'articolo 25, relativo agli atti di esecuzione.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 25 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) alla definizione delle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma dell'articolo 20.

Motivazione

Conseguenza della soppressione della lettera b) dell'articolo 24, giacché si ritiene che queste decisioni pertengano all'ambito degli atti di esecuzione.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

Emendamento

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori *e delle associazioni di organizzazioni di produttori*

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 26 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

Emendamento

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori *o di un'associazione di organizzazioni di produttori* siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione *o all'associazione* che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione *o l'associazione di organizzazioni di produttori* è rappresentativa, a condizione che:

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento

a) l'organizzazione di produttori *o l'associazione di organizzazioni di produttori* sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro, *compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale*, e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Motivazione

È importante che ogni misura rivolta ai produttori non aderenti all'organizzazione non abbia effetti limitanti per le regole della libera concorrenza tra imprese.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **65%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **30%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **90 giorni** e 12 mesi.

Emendamento

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **30 giorni** e 12 mesi.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **intendono** rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **decidono** di rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro **due mesi** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **due mesi**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Emendamento

3. Entro **15 giorni** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **15 giorni**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui *all'articolo 3*.

Emendamento

1. **Conformemente agli orientamenti ricevuti dalla Commissione**, ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui **agli articoli 3, 7 e 10**.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo.

Emendamento

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; **la verifica della mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento**.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 35 – alinea

Testo della Commissione

Le organizzazioni di produttori possono **finanziare** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

Emendamento

Le organizzazioni di produttori possono **cofinanziare** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

Motivazione

Si considera importante il cofinanziamento di un possibile intervento del FEAMP.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 35 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) siano fissati espressamente il periodo minimo e il periodo massimo di finanziamento dell'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II **e per i prodotti dell'acquacoltura.**

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 38 – alinea -unico (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La creazione, la ristrutturazione e l'attuazione di piani volti a migliorare la qualità delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sono finanziate mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Motivazione

È importante incentivare la creazione da parte delle OP di piani di miglioramento della

qualità e assicurarne il seguito.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 38 – alinea

Testo della Commissione

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle misure seguenti:

Emendamento

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può essere utilizzato per il finanziamento delle misure seguenti:

Motivazione

La nuova PCP e le proposte della Commissione riconoscono il ruolo centrale che le OP rivestiranno nel raggiungimento degli obiettivi di entrambe le proposte e assegnano loro un carico molto maggiore in termini di responsabilità e mole di lavoro per coprire i costi dei piani di produzione e di commercializzazione e per l'aiuto all'ammasso.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 38 – alinea unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il finanziamento degli strumenti contemplati nell'OCM, incluso il Fondo collettivo, è fissato nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fatti salvi i tassi di cofinanziamento stabiliti.

Motivazione

È necessario stabilire il nesso tra OCM e FEAMP.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

Emendamento

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano, ***indipendentemente dalla loro origine (dall'Unione o importati)***, possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

Emendamento 112

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui ***all'articolo 15, paragrafo 3***, del regolamento sulla politica comune della pesca;

Emendamento

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui ***all'articolo 15, paragrafo 2***, del regolamento sulla politica comune della pesca;

Motivazione

L'emendamento rettifica un errore nel testo della Commissione, che dovrebbe citare l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Emendamento 113

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la classificazione per categoria di qualità, di taglia, di peso e la presentazione;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ***ai fini del consumo umano*** nell'Unione solo in conformità di tali norme.

Emendamento

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nell'Unione solo in conformità di tali norme. ***La presente disposizione si applica altresì a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere ***distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza.***

Emendamento

3. Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere ***utilizzati come esca nonché per la produzione di farina, olio di pesce e alimenti per animali da compagnia. Chi sbarca tali prodotti ha diritto al rimborso di una parte del valore di questi prodotti della pesca. Gli eventuali utili dovrebbero confluire in un fondo nazionale o transnazionale utilizzato per la raccolta di dati, il controllo e la sorveglianza nonché a fini di ricerca scientifica. Il valore dei rimborsi è mantenuto a un livello tale da non condurre in alcun caso alla creazione di un nuovo mercato del novellame e di altre catture accessorie.***

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Al fine di evitare la concorrenza sleale del mercato dell'Unione, i prodotti importati devono soddisfare esattamente le stesse norme in materia di salute e igiene applicate ai prodotti dell'Unione e devono essere soggetti agli stessi controlli, compresa la totale tracciabilità. La rigorosità dei controlli effettuati sia alle frontiere che nei punti di origine deve essere tale da garantire il corretto adempimento di questi requisiti.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati **indichino:**

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine **geografica**, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati **riportino le informazioni obbligatorie sugli alimenti indicate al capo IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

1 bis. Il contrassegno o l'etichettatura indicano altresì quanto segue:

Motivazione

È necessario un riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, che è il regolamento generale sulle informazioni alimentari fornite ai consumatori.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.

Emendamento

c) ***lo stock ittico specifico e*** la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la data ***della cattura*** dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura,

Emendamento

d) ***per i prodotti destinati ad essere venduti freschi,*** la data ***dello sbarco*** dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura,

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) ***se il prodotto è fresco o se è stato scongelato.***

Emendamento

e) ***i termini "prodotto scongelato" per i prodotti congelati immessi direttamente sul mercato per la vendita come prodotti freschi, come attestato da una classificazione del controllo di qualità, fatti salvi gli allegati V e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 68, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 404/2011;***

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

soppresso

a) la denominazione commerciale della specie,

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.

Motivazione

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle voci 1604 e 1605 sono prodotti compositi in cui, oltre al pesce, sono presenti altri ingredienti. Non vi è alcuna ragione per estendere le disposizioni ai prodotti lavorati di cui il pesce può essere solo uno di una serie di ingredienti.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione dei soggetti interessati, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata di una proposta, concernente la creazione di un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca. La relazione esamina i requisiti minimi potenziali per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tale certificazione ecologica.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome scientifico di ciascuna specie
*quale riportato nel sistema
d'informazione FishBase;*

a) il nome scientifico di ciascuna specie;

Motivazione

Il sistema FishBase si applica solo per i pesci. La Commissione dovrebbe proporre un sistema che comprenda anche molluschi e crostacei.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ove del caso, ogni altro nome accettato o

c) ove del caso, *in aggiunta ai nomi di cui alle lettere a) e b)*, ogni altro nome *che sia*

autorizzato a livello locale o regionale.

accettato o autorizzato a livello locale o regionale;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione

Indicazione della zona di cattura o di **produzione**

Emendamento

Indicazione della zona di cattura, **di allevamento** o di **coltura**

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'indicazione **della zona di cattura o di produzione** di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

Emendamento

1. L'indicazione della **provenienza dei prodotti, ovvero dove sono stati catturati o allevati**, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

Motivazione

L'indicazione della zona di pesca della FAO non fornisce ai consumatori informazioni adeguate sulla provenienza dei prodotti pescati in mare. Poiché al momento dell'acquisto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura i consumatori potrebbero voler privilegiare i prodotti di "provenienza" europea per motivi di qualità (riguardanti il prodotto stesso o le condizioni in cui è stato catturato) o di sostegno economico agli operatori europei, è opportuno fornire loro informazioni dettagliate anche sulla cattura del prodotto, nelle acque dell'UE o all'esterno di esse, e sullo Stato di bandiera del peschereccio che lo ha catturato.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

Emendamento

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO, **compresa la sua**

*denominazione costiera e geografica,
espressa in termini comprensibili per il
consumatore;*

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) informazioni sulla cattura dei
prodotti all'interno o all'esterno delle
acque dell'Unione;*

Motivazione

L'indicazione della zona di pesca della FAO non fornisce ai consumatori informazioni adeguate sulla provenienza dei prodotti pescati in mare. Poiché al momento dell'acquisto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura i consumatori potrebbero voler privilegiare i prodotti di "provenienza" europea per motivi di qualità (riguardanti il prodotto stesso o le condizioni in cui è stato catturato) o di sostegno economico agli operatori europei, è opportuno fornire loro informazioni dettagliate anche sulla cattura del prodotto, nelle acque dell'UE o all'esterno di esse, e sullo Stato di bandiera del peschereccio che lo ha catturato.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a ter) informazioni sullo Stato di bandiera
del peschereccio che ha catturato i
prodotti;*

Motivazione

L'indicazione della zona di pesca della FAO non fornisce ai consumatori informazioni adeguate sulla provenienza dei prodotti pescati in mare. Poiché al momento dell'acquisto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura i consumatori potrebbero voler privilegiare i prodotti di "provenienza" europea per motivi di qualità (riguardanti il prodotto stesso o le condizioni in cui è stato catturato) o di sostegno economico agli operatori europei, è opportuno fornire loro informazioni dettagliate anche sulla cattura del prodotto, nelle acque dell'UE o all'esterno di esse, e sullo Stato di bandiera del peschereccio che lo ha catturato.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

Emendamento

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione ***del corpo idrico di origine*** dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Emendamento

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa, ***fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:

Emendamento

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, ***a condizione che siano chiare e inequivocabili:***

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis. la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni riguardanti il porto di sbarco del prodotto;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura nel cui caso non è necessario visualizzare queste informazioni ai sensi dell'articolo 42;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Non devono essere visualizzate informazioni volontarie che non sia possibile verificare.

Motivazione

Occorre garantire che tutte le informazioni messe a disposizione dei consumatori siano

affidabili.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 46

Testo della Commissione

Articolo 46

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

a) integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;

b) fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si ritiene che le informazioni di cui agli articoli da 42 a 45 non dovrebbero essere oggetto di atti delegati.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti

Emendamento

a) fornisce sostegno finanziario e pratico alle organizzazioni di produttori per la creazione di banche dati/mercati elettronici a livello nazionale al fine di

della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori e i trasformatori del mercato;

Motivazione

Le informazioni raccolte attraverso i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e i giornali di bordo elettronici dovrebbero essere sfruttate e utilizzate in associazione con altri dati disponibili per migliorare le opportunità del mercato del settore. È opportuno considerare in questo contesto altre applicazioni delle nuove tecnologie, come il sistema di carte magnetiche utilizzato per i pescherecci in Galizia.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

Emendamento

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, svolge analisi sulle tendenze di mercato *e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi;*

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) si impegna a condurre una campagna a livello di Unione affinché i consumatori siano consapevoli dell'enorme varietà di specie ittiche sbarcate nei porti europei e per informare i cittadini dell'Unione sui diversi periodi in cui alcune specie sono di stagione, insieme a campagne promozionali sulle nuove misure di etichettatura introdotte;

Motivazione

Molti consumatori non sono a conoscenza delle decine di specie sbarcate nei porti europei. Devono essere incoraggiati ad acquistare specie diverse per contribuire a pratiche di pesca più sostenibili e per stabilizzare i prezzi del pesce. I consumatori devono anche essere consapevoli del fatto che alcuni pesci sono soggetti a fattori stagionali. È necessaria una campagna, analoga a quella con cui negli ultimi anni i consumatori sono stati informati circa la disponibilità stagionale di frutta e verdura.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) si impegna a garantire che nelle scuole elementari e secondarie di tutta l'Unione si svolgano campagne di informazione affinché i cittadini più giovani e i loro insegnanti siano consapevoli dei benefici del consumo di pesce e dell'enorme varietà di specie di pesce disponibili per il consumo;

Motivazione

È necessario insegnare ai bambini quanto sia importante il pesce nella dieta, fin dalla giovane età. Devono anche essere consapevoli che le loro abitudini di acquisto possono avere un impatto su una pesca più sostenibile in futuro.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) mettere a disposizione ***delle*** parti interessate le informazioni di mercato ***al livello adeguato***.

b) mettere a disposizione ***di tutte le*** parti interessate le informazioni di mercato ***adeguate. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori in modo accessibile e comprensibile.***

Motivazione

I consumatori non sono adeguatamente informati sulla produzione di pesce e sui fattori che

incidono sulla pesca sostenibile. I consumatori devono essere informati affinché le loro abitudini di acquisto contribuiscano a una migliore organizzazione dei mercati.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52 bis

Misure transitorie

Fatto salvo il Capo IV, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi, etichettati o contrassegnati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati e venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Motivazione

Sono necessarie misure transitorie che consentano la commercializzazione di prodotti etichettati in conformità alle norme vigenti, al fine di evitare costi aggiuntivi per l'industria.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2022**.

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2019**.

Motivazione

Termine troppo lungo per la revisione. Un termine di 5 anni è più ragionevole.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 55 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014. Le disposizioni concernenti l'informazione del consumatore di cui all'articolo 42 si applicano in conformità con la data di entrata in vigore stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011.**

Motivazione

Le date di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'informazione del consumatore devono coincidere con quelle di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato I – Designazione delle merci – Nuove voci

Testo della Commissione

Emendamento

**Farine di pesce
Tonno destinato alla trasformazione
Specie acquicole di cui all'allegato V del regolamento 104/2000
Specie *Sprattus sprattus* e *Coryphaena hippurus* di cui all'allegato IV del regolamento 104/2000**

Emendamento 148

Proposta di regolamento Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci

Testo della Commissione

Emendamento

03026999 Razza (*Raja spp*, *Amblyraja spp* e *Leucoraja spp*)

03028410 Spigola (*Dicentrarchus labrax*)

Motivazione

Alcune specie di razza, come ad esempio la razza cuculo, hanno valore commerciale e dovrebbero pertanto rientrare nell'allegato II. Anche la spigola europea è una specie commercialmente importante che dovrebbe pertanto rientrare nell'allegato al fine, fra l'altro, di poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci

Testo della Commissione

Emendamento

*Pesce tamburo (*Caproidae*)*

*Spratto (*Sprattus sprattus*)*

*Rombo (*Psetta maxima*)*

*Spigola (*Dicentrarchus labrax*)*

*Argentina (*Argentina silus*)*

*Grancevola (*Maja Brachydactela*)*

*Astice (*Homarus gammarus*)*

Motivazione

Si tratta di importanti specie commerciali che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della nuova proposta della Commissione.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci

Testo della Commissione

Emendamento

0307 31 10 Mitilo europeo (*Mytilus spp.*)

MOTIVAZIONE

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) è il primo componente della politica comune della pesca (PCP) ed esiste dal 1970. Il quadro normativo attuale è costituito dal regolamento (CE) n. 104/2000¹, che sarà sostituito dalla nuova proposta legislativa approvata dalla Commissione nel luglio 2011², oggetto del presente progetto di relazione. Nei miei due precedenti documenti di lavoro presentati in sede di commissione per la pesca nel dicembre 2011 e nel gennaio 2012 (DT-PE478.522 e DT-PE480.565) ho delineato le principali questioni in gioco e gli obiettivi da conseguire per la futura OCM nel quadro di una vera riforma della PCP.

È stata dedicata un'attenzione particolare al futuro ruolo e agli obiettivi delle organizzazioni di produttori (OP). Introdotte per controbilanciare il potere dei dettaglianti, le OP sono finora riuscite a garantire prezzi realistici per le catture sbarcate dai loro aderenti, ma in futuro è necessario fornire loro gli strumenti giusti per regolare più efficacemente l'attività di questi ultimi. Secondo il relatore, le OP dovrebbero avere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana delle attività del settore della pesca nel quadro di un sistema maggiormente regionalizzato. Il rafforzamento e la redditività economica delle OP esistenti sono altrettanto importanti. È necessario definire chiaramente i criteri relativi al numero minimo di aderenti e rinforzare i criteri per il riconoscimento formale delle OP per incoraggiarle a essere abbastanza grandi da essere rilevanti sul mercato.

Ove possibile, occorre incoraggiare la creazione di OP transnazionali. Si tratterebbe di un partenariato tra di esse in modo da creare regole comuni e vincolanti e fornire condizioni di parità a tutti gli operatori del settore. È necessario prevedere una maggiore flessibilità per consentire alle OP di godere dei benefici della concorrenza. È opportuno promuovere l'internazionalizzazione delle OP o la creazione di associazioni transnazionali, poiché ciò consentirebbe alle società di essere più competitive a livello internazionale. Le OP dovrebbero inoltre avere un ruolo ben definito in tutte le strategie finalizzate a ridurre i rigetti. Esse dovrebbero essere responsabili per la definizione e l'attuazione di norme di commercializzazione all'interno di un quadro di riferimento stabilito dalla Commissione europea.

La futura OCM deve inoltre contribuire positivamente a uno sviluppo dinamico del settore dell'acquacoltura dell'UE, per soddisfare meglio la crescente domanda di pesce nell'Unione, in presenza di stock ittici selvatici sempre minori. Le OP di acquacoltura dovrebbero avere accesso a misure flessibili che favoriscano azioni di promozione e comunicazione a livello nazionale e internazionale e creino valore aggiunto per i loro aderenti.

È necessario promuovere l'uso della tecnologia moderna per migliorare la conoscenza dei mercati (ad esempio con la creazione di mercati elettronici, aste e marketing online o sistemi di carte magnetiche presso le banchine), nel quadro del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. È inoltre possibile ricorrere alla tecnologia moderna per collegare i

¹ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

² COM(2011)0416 del 13.7.2011.

mercati elettronici in tutta l'UE a sistemi di giornali di bordo elettronici (e-logs) e sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VSM). In tal modo le OP potrebbero acquisire una conoscenza globale di quello che si sta pescando e di dove e di quanto pesce si prevede che venga sbarcato in quali porti e a che ora. Relativamente a questo aspetto, l'osservatorio del mercato UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale.

Il proposto meccanismo di intervento sul mercato dell'UE è limitato a un unico sistema di ammasso. Qualsiasi sistema che interferisca con il mercato libero andrebbe tuttavia gestito con estrema attenzione e necessiterebbe di un'attuazione secondo una logica cooperativa che coinvolga tutte le OP e consenta il maggior grado possibile di flessibilità.

Un'altra questione chiave del presente progetto di relazione è l'etichettatura. I consumatori hanno diritto a informazioni migliori e comprensibili riguardanti i prodotti della pesca che acquistano, al fine di poter effettuare una scelta consapevole. Il relatore ritiene che la data di sbarco dovrebbe essere obbligatoria, mentre la data della cattura dovrebbe essere volontaria. Tale norma non dovrebbe tuttavia applicarsi ai prodotti congelati di cui all'allegato I, lettera a), poiché essi riportano già la data di congelamento (o data di primo congelamento), al fine di evitare che si crei – insieme alle date di scadenza – un eccesso di informazioni che rischierebbe di confondere il consumatore. Le etichette dovrebbero inoltre contenere informazioni sulle zone di pesca tali da renderle facilmente identificabili dai consumatori, contrariamente al sistema di etichettatura attuale nel quale le zone sono definite come FAO 27 o FAO 34. Anche le specie ittiche dovrebbero essere identificate utilizzando nomi familiari locali su tutte le etichette. I consumatori dovrebbero sapere con chiarezza quali prodotti della pesca sono stati congelati e scongelati, in particolare per quanto riguarda i prodotti ittici "freschi".

È altrettanto importante premiare pratiche di pesca sostenibili con un marchio di qualità ecologica UE. Il relatore invita pertanto la Commissione a stabilire entro breve norme minime per la certificazione ecologica e a introdurre il proprio marchio di qualità ecologica, al fine di rendere tali prodotti più riconoscibili e accettabili per il settore e per il pubblico.

Desidero presentare un'ultima considerazione sulla dimensione esterna dell'OCM. Diversamente dal regolamento precedente, la Commissione non ha incluso un capitolo specifico in materia, facendo riferimento a future normative specifiche. È essenziale che vi siano condizioni di parità tra i prodotti ittici dell'UE e i prodotti importati da paesi al di fuori dell'UE. Tuttavia, poiché le attuali norme in materia di commercio internazionale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sembrano funzionare in modo soddisfacente, è opportuno che qualsiasi nuova base giuridica per il commercio di tali prodotti rifletta il più possibile lo status quo.

8.5.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

Relatore per parere: João Ferreira

BREVE MOTIVAZIONE

L'organizzazione e il funzionamento dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura hanno incidenza diretta e indiretta sia sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini, sia sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare della popolazione.

Gli emendamenti proposti dal relatore mirano a dare risposta a queste due problematiche.

Questioni ambientali

Il relatore ritiene che le dimensioni economica, sociale e ambientale della pesca siano profondamente legate e interconnesse. Di conseguenza, per promuovere l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività, diventa necessario adottare una vasta gamma di misure, tra cui quelle riguardanti la sfera sociale e quella economica.

Occorre, fin dall'inizio, valorizzare il ruolo della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale nonché sostenere i produttori che appartengono ai corrispondenti segmenti della flotta, tenendo conto del fatto che il loro inserimento nell'organizzazione comune dei mercati (OCM) resta ancora assai ridotto. Non va trascurato il fatto che detti segmenti sono di solito collegati a uno sfruttamento più sostenibile delle risorse, sia per il minor consumo di energia, sia per il ricorso a strumenti di pesca più selettivi.

Il relatore ritiene che, in generale, l'OCM dovrà incrementare il proprio contributo al reddito del settore, migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e aumentarne il valore aggiunto. Si tratta di questioni inderogabili ai fini di uno sfruttamento sostenibile delle risorse, inteso a concorrere a fissare lo sforzo di pesca a livelli compatibili

con la capacità di ricostituzione autonoma degli stock ittici. Tale prospettiva è incompatibile con lo smantellamento degli strumenti pubblici di regolamentazione dei mercati, che esigono invece un rafforzamento ambizioso e intelligente.

L'intervento pubblico sui mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è una necessità, non ultimo dal punto di vista ambientale. Tra le altre ragioni anche perché attualmente il mercato non remunera interamente tutti gli apporti esterni positivi (ambientali e sociali) derivanti dai metodi produttivi più sostenibili.

Il relatore propone alcuni meccanismi in materia che, a suo parere, potrebbero contribuire a superare quelle che egli considera come carenze e lacune della proposta della Commissione.

L'eliminazione dei rigetti, così come lo sbarco di tutte le catture indesiderate, rappresentano uno degli obiettivi della riforma della PCP in corso. Per conseguire effettivamente tale obiettivo potrà risultare necessario assegnare compensazioni finanziarie minime ai produttori, tali da consentire loro di far fronte ai costi di manipolazione, stoccaggio e sbarco di tutte le catture indesiderate.

Questioni di salute pubblica e sicurezza alimentare

L'evoluzione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha accentuato la necessità di un monitoraggio e di una certificazione rigorosi dei prodotti immessi nel mercato dell'Unione, al fine di assicurare che provengano da metodi produttivi sostenibili e, nel caso dei prodotti importati, conformi agli stessi requisiti e alle stesse norme di commercializzazione cui sono soggetti i produttori nell'Unione. Il relatore propone quindi un chiarimento in merito.

Il relatore propone inoltre alcuni emendamenti che mirano a tutelare gli interessi dei consumatori, chiarendo talune definizioni e fornendo così informazioni più chiare, complete e oggettive.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali

Emendamento

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali

assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. *È tuttavia opportuno sottolineare che pesci e molluschi costituiscono un bene comune e che pertanto la pesca non è un'attività come le altre. Essa deve, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della pesca artigianale.

Emendamento

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura *ambientale ed* economica sull'acquacoltura, *fruendo nel contempo di un miglioramento dei propri redditi*. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della pesca artigianale, *e segnatamente la sua maggiore sostenibilità ambientale, cosa che giustifica un sostegno e una discriminazione positiva a favore di detto segmento della flotta nel contesto dell'OCM.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

Emendamento

(9) È opportuno stabilire condizioni *e criteri* comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e l'eliminazione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) L'impiego di un marchio di

qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione sia da paesi terzi, offre la possibilità di fornire ai consumatori informazioni chiare sulla sostenibilità ambientale dei prodotti della pesca. È pertanto opportuno che la Commissione verifichi l'affidabilità dei marchi di qualità ecologica, onde garantire che i consumatori ricevano il bonus di sostenibilità atteso quando acquistano prodotti della pesca e dell'acquacoltura muniti di marchio di qualità ecologica. La Commissione dovrà di conseguenza monitorare, valutare e pubblicare regolarmente valutazioni delle dichiarazioni di sostenibilità di ogni marchio di qualità ecologica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Affinché la Commissione sia in grado di integrare o **modificare** le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, integrare o **modificare** il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, **definire e modificare** le norme comuni di commercializzazione, integrare o **modificare** le informazioni obbligatorie nonché **fissare** criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

Emendamento

(20) Affinché la Commissione sia in grado di integrare o **indicare dettagliatamente** le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, integrare o **indicare dettagliatamente** il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, **integrare o indicare dettagliatamente** le norme comuni di commercializzazione, integrare o **indicare dettagliatamente** le informazioni obbligatorie nonché **indicare dettagliatamente** criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, **prodotti o** commercializzati nell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere costituite **in quanto gruppo creato** su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere **anche transnazionali e** costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Motivazione

Le OP transnazionali permetteranno di creare condizioni di parità per tutti gli operatori del settore, anche in previsione della regionalizzazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca **redditizie** da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e la normativa ambientale;

Emendamento

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca **sostenibili** da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e la normativa ambientale;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) contribuire all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Motivazione

Non vi sono motivi per cui l'obiettivo di contribuire all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione sia previsto per le organizzazioni di produttori dell'acquacoltura e non per quelle della pesca. Si propone pertanto la rettifica corrispondente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ***gestire*** le catture indesiderate di stock commerciali;

b) ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture indesiderate di stock commerciali ***di organismi marini, assicurando lo sbarco di tutte le catture indesiderate delle specie ittiche di cui all'articolo 15 del regolamento sulla politica comune della pesca, e gestire le catture indesiderate;***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuire all'eliminazione della pratica della pesca INN, tra l'altro procedendo a controlli interni dei loro aderenti;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere la pesca selettiva al fine di ridurre le catture indesiderate;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca e l'accesso all'informazione per i consumatori;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) contribuire a migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche;

Motivazione

Le organizzazioni di produttori, date le loro conoscenze pratiche e la loro sensibilità nei confronti dell'evoluzione dello stato degli stock ittici, potranno contribuire, ove debitamente incentivate e sostenute, a migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione degli ecosistemi marini, colmando così le notevoli lacune esistenti sotto questo profilo, e concorrere in tal modo a una gestione basata sulle conoscenze.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di **stock commerciali** secondo una delle seguenti modalità:

Emendamento

b) fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate **contemplate dall'articolo 15 del regolamento sulla politica comune della pesca** secondo una delle seguenti modalità:

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

Emendamento

– **registrare i quantitativi di catture indesiderate e predisporre strumenti adeguati per** destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano, **assicurandosi che ciò non determini la comparsa di un mercato dei rigetti;**

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

– **provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

c) adeguare la produzione **alle esigenze di**

Emendamento

c) adeguare la produzione **in base agli**

mercato;

stock disponibili, nel rispetto degli obiettivi ambientali stabiliti nel quadro della riforma della politica comune della pesca;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura ***ecologicamente*** sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) promuovere il miglioramento costante della prestazione ambientale delle attività di acquacoltura, riducendo e minimizzando l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

Emendamento

a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali, ***anche attraverso azioni di formazione delle imprese aderenti;***

Motivazione

Si ritiene opportuno attribuire alle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura anche un'attività di formazione degli addetti delle imprese aderenti.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

Emendamento

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri ***ovvero su iniziativa di un'associazione professionale di categoria operante in uno Stato membro.***

Motivazione

Si ritiene opportuno riconoscere anche alle associazioni professionali di categoria il ruolo di promotori di associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera d**

Testo della Commissione

d) osservino le norme di concorrenza di cui al ***capo VI***;

Emendamento

d) osservino le norme di concorrenza di cui al ***capo V***;

Motivazione

Le norme di concorrenza sono stabilite al capo V.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 21**

Testo della Commissione

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti **ferme restando le** disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Emendamento

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti **conformemente alle** disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo**

Testo della Commissione

Comunicazione alla Commissione

Emendamento

Comunicazione alla Commissione e **pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori**

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a rendere pubblico l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Motivazione

Vista l'importanza delle organizzazioni di produttori, le relative informazioni devono essere rese pubbliche, come prevede l'attuale regolamento sull'OCM (regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio).

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento

a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro, ***compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale***, e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Motivazione

È opportuno che ogni misura rivolta ai produttori non aderenti all'organizzazione non debba avere effetti limitanti per le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) siano rispettate le norme di cui al **capo VI** in materia di concorrenza;

Emendamento

b) siano rispettate le norme di cui al **capo V** in materia di concorrenza;

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 33**

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La questione deve essere trattata in codecisione.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la qualità del prodotto marino dovuta al suo carattere stagionale.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le norme di commercializzazione per le catture di pesci di dimensioni inferiori alla taglia minima di commercializzazione e/o in eccesso

rispetto alle possibilità di pesca stabilite, compresi massimali di prezzo e/o livelli massimi di profitto;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) le norme di sostenibilità e di tracciabilità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme.

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. ***La disposizione si applica anche a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla

3. Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla

pubblica assistenza.

pubblica assistenza. *Le catture commercializzabili sono vendute e una compensazione finanziaria limitata è versata al pescatore e all'organizzazione di produttori per coprire le loro spese di gestione. Le rimanenti catture sono consegnate alle autorità nazionali e utilizzate a fini di controllo e monitoraggio, nonché per il miglioramento della base di conoscenza dell'ambiente marino e delle sue risorse.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

Emendamento

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine **geografica**, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza del testo si è ritenuto opportuno specificare.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se il prodotto è fresco o se è stato scongelato.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1169/2011 (fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori)

stabilisce le condizioni dell'uso del termine "decongelato" per tutti i prodotti alimentari che sono stati precedentemente congelati e poi decongelati prima della vendita. Non si ravvisa la necessità di ulteriori requisiti per i prodotti ittici. Per esigenze di chiarezza, un'unica disposizione legislativa dovrebbe sussistere in questo campo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento e in deroga all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, i prodotti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati sono etichettati in conformità di quanto disposto dall'allegato VI del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Marchi di qualità ecologica

Previa consultazione delle parti interessate, entro il 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, accompagnata da proposte, in vista della creazione di un meccanismo di monitoraggio e valutazione a livello dell'Unione riguardante i sistemi di marchi di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione pubblica annualmente una

relazione di valutazione sull'affidabilità dei marchi di qualità ecologica dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

Emendamento

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, *sia* la denominazione *sia il numero distintivo* di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹.

¹ *GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti delegati sono adottati previa appropriata consultazione degli operatori attraverso un organismo consultivo da costituire allo scopo (Comitato consultivo

per gli argomenti di ordine generale e di mercato nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Motivazione

A causa della regionalizzazione e del previsto smantellamento dell'AFCA, permarrà la necessità di un organismo consultivo a livello europeo per i temi di ordine generale e di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 47**

Testo della Commissione

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo della Commissione

e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il testo della Commissione consente l'eliminazione della concorrenza per quanto concerne una certa quota di prodotti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

Emendamento

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, svolge analisi sulle tendenze di mercato **e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi;**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 55 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. ***Le disposizioni sull'informazione dei consumatori di cui all'articolo 42 si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.***

PROCEDURA

Titolo	Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Riferimenti	COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 13.9.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2011
Relatore(i) Nomina	João Ferreira 3.10.2011
Esame in commissione	29.2.2012
Approvazione	8.5.2012
Esito della votazione finale	+: 53 -: 0 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Grootte, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seiber, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zannoni

PROCEDURA

Titolo	Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura			
Riferimenti	COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD)			
Presentazione della proposta al PE	13.7.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 13.9.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2011			
Relatore(i) Nomina	Struan Stevenson 26.9.2011			
Esame in commissione	10.10.2011	11.10.2011	19.12.2011	24.1.2012
	21.3.2012			
Approvazione	20.6.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	24 1 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raúl Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen, Diane Dodds, Barbara Matera, Jens Nilsson, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Janusz Wojciechowski			
Deposito	27.6.2012			